

CAMERA DEI DEPUTATI N. 873

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 18 novembre 1983

Misure in materia tributaria relative al settore agricolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il regolamento CEE n. 805/68 del 27 giugno 1968 è stato adottato al fine di istituire un'organizzazione unica dei mercati nel settore delle carni con lo scopo di migliorare la produzione.

A tal uopo ha provveduto a stabilire un regime unico dei prezzi e a regolamentare specificamente il regime degli scambi con i paesi terzi, fissando nel contempo, le misure di intervento atte a garantire il perseguimento degli scopi prefissati.

È noto, altresì, che gli aiuti CEE, così come previsti dal suddetto regolamento, vanno a beneficio dei produttori agricoli che conferiscono carne ai centri di intervento.

Da quanto sopra si evince chiaramente che la politica perseguita dalla CEE tende al miglioramento dell'agricoltura in generale e a favorire in particolare gli allevatori di carni.

In aderenza ai predetti principi agevolativi CEE, anche il legislatore italiano ha voluto andare incontro ai produttori agricoli, però, lo ha fatto parzialmente.

Infatti in materia di IVA il legislatore, in deroga al regime normale, ha previsto in presenza di prodotti elencati nella prima parte della tabella Allegato A), ceduti da produttori agricoli, l'applicazione delle percentuali di compensazione forfettarie che, anche per i prodotti dell'allevamento, portano all'azzeramento delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Mentre per i bovini, bufalini, suini, caprini e ovini vivi compresi nella prima parte della tabella A compete la forfettizzazione, le relative carni che figurano al n. 1 della seconda parte sono escluse dal regime forfettario.

In sostanza, il legislatore ha considerato la carne un prodotto extragratico e,

come tale, lo ha escluso dal regime forfetario.

Ora, per le diverse esigenze di mercato, dovute soprattutto alle direttive comunitarie, il bestiame viene ceduto in quarti o mezzene e tale attività, accessoria a quella dell'allevamento, trattandosi di prima trasformazione del prodotto, è manipolazione del ciclo produttivo agrario.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone l'inclusione nella prima parte della citata tabella A delle carni e parti di animali cedute agli organismi agricoli di intervento.

Si risolve così il problema di riconoscere all'allevatore, anche in presenza di mattazione, i vantaggi del regime forfetario favorendo nel contempo il conferimento delle carni all'AIMA senza con ciò minimamente pregiudicare l'inquadramento ai fini fiscali e commerciali della vendita al minuto delle carni.

Con l'articolo 2 si propone una interpretazione autentica delle disposizioni contenute negli articoli 34 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che in passato hanno formato oggetto di interpretazioni contrastanti da parte degli uffici IVA, alcuni dei quali hanno negato agli agricoltori del settore lattiero-caseario la possibilità di opzione per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, ai sensi del terzo comma dell'articolo 36, creando disparità di trattamento con le similari imprese industriali.

Pertanto, con l'articolo 2, anche alle imprese agricole che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa agricola viene consentita l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta con riferimento alle singole attività esercitate.

Relativamente all'articolo 3 della proposta di legge in commento, deve rilevarsi che la finalità dell'articolo proposto è quella di risolvere la nota questione sorta a seguito dell'invio dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli ai sensi del decreto ministeriale 22 maggio 1975.

In base al richiamato decreto, detti documenti dovevano essere inviati al competente Istituto Provinciale di Vigilanza e non, come è avvenuto in molti casi, al Servizio Repressioni Frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'equivoco, dovuto al fatto che sui modelli forniti dalla tipografie autorizzate è prestampata la dizione « Organismo competente — Ministero agricoltura e foreste — Via XX Settembre n. 20 — Roma » — ha comportato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la documentazione ai prefetti, avendo ravvisato, nell'errato invio, un comportamento doloso.

Da stime effettuate, risulta che, anche se venisse applicato il minimo della sanzione, i viticoltori sarebbero comunque chiamati al pagamento di somme per un ammontare di circa 3 miliardi, onere pesantissimo che aggraverebbe la già precaria condizione economica in cui si trova attualmente il settore agricolo.

Con l'articolo in questione, in considerazione soprattutto dell'assoluta mancanza di dolo, viene riconosciuto come validamente effettuato l'invio dei documenti di accompagnamento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche se non si tratta dell'organo competente.

L'obbligo della emissione della bolla di accompagnamento è stato esteso, per il settore agricolo, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, a decorrere dal 1° luglio 1982.

Da detto obbligo sono esclusi, tra gli altri, i trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati dal produttore agricolo, o da altri per suo conto, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione.

Tale disposizione intendeva riferirsi, in particolare, ai passaggi di prodotti (cosiddetti conferimenti) agli enti, alle cooperative ed agli altri organismi associativi, che provvedono alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Tuttavia, la letterale formulazione della norma aveva dato luogo a taluni dubbi interpretativi, dubbi che non sono stati chiariti nemmeno dalla norma in-

terpretativa contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

Si propone, pertanto, una riformulazione dell'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, al fine di chiarire definitivamente l'esatto ambito di applicazione della disposizione di esonero.

Con lo stesso articolo 4 si propone, la modifica al punto 5) dell'articolo 4 del decreto n. 627 del 1972, allo scopo di unificare gli adempimenti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

In base alle attuali disposizioni, infatti, i produttori agricoli, per il trasporto dei prodotti vinosi, devono compilare due documenti, e cioè la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti ed il documento comunitario VA1 o VA2.

Detti documenti sono sostanzialmente analoghi, in quanto contengono gli stessi elementi, ed ambedue devono essere predisposti da tipografie autorizzate da amministrazioni dello Stato, e cioè dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Pertanto, al fine di evitare al produttore agricolo un inutile duplice adempimento, si propone che il documento comunitario, integrato con tutti gli elementi della bolla fiscale, sostituisca a tutti gli effetti la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

L'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, nonché il relativo decreto ministeriale di attuazione emanato in data 4 maggio 1981, hanno introdotto l'obbligo di apporre uno speciale contrassegno sui mezzi di chiusura dei prodotti vinosi.

Il provvedimento riguarda tutti i prodotti vinosi, ad esclusione di quelli già soggetti a contrassegno di Stato, purché siano « condizionati » in recipienti non superiori a litri 60.

Le nuove disposizioni tendono, in apparenza, a perseguire un obiettivo di natura fiscale, e cioè la lotta alle evasioni, mentre, in realtà è finalizzata alla ulteriore lotta contro le sofisticazioni vinicole.

Sotto tale aspetto, il provvedimento si appalesa del tutto superfluo, in quanto ai suddetti fini già esistono idonee disposizioni.

Infatti, la legislazione nazionale e quella comunitaria prevedono l'obbligo delle denunce di produzione, l'obbligo dell'emissione della bolletta VA1 e VA2, nonché della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

Un opportuno coordinamento delle suddette norme avrebbe reso inutile l'introduzione di nuovi adempimenti, garantendo, altresì, i necessari controlli sia per quanto concerne l'evasione fiscale, sia per quanto riguarda le frodi alimentari.

Per quanto concerne, in particolare, le cessioni di prodotti vinosi allo stato sfuso, le stesse non dovrebbero essere soggette all'obbligo in questione, in quanto, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto 4 maggio 1981, lo speciale contrassegno deve essere apposto sulle « chiusure di garanzia » costituite da tappi a corona, a vite ancorato, a strappo, ovvero da capsule, capsuloni o stagnole apposti sulle chiusure costituite da tappi di sughero raso bocca e a fungo ancorato con gambo ad espansione.

Sussistendo, al momento, ancora dubbi al riguardo, che non sono stati fugati dalle circolari ministeriali, con l'articolo 5 della presente proposta di legge si prevede la non applicabilità delle disposizioni relative al contrassegno fiscale nell'ipotesi di cessioni di prodotti vinosi allo stato sfuso.

Nel quadro delle misure dirette ad assicurare la corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed a combattere il fenomeno dell'evasione fiscale, è stata emanata la legge 26 gennaio 1983, n. 18, la quale ha stabilito l'obbligo di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Tenuto conto che i produttori agricoli adottano, nella maggior parte dei casi, il sistema di detrazione forfettaria dell'imposta, con l'articolo 6 si propone di esonerare i suddetti soggetti dall'obbligo di adottare il registratore di cassa per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico.

Il cennato obbligo, infatti, costituirebbe un inutile aggravio, soprattutto sotto il profilo economico, in quanto il produttore agricolo, proprio in virtù del richiamato sistema di detrazione forfettizzata, non ha alcun interesse ad occultare i propri incassi.

Il produttore agricolo, inoltre, non avrebbe la possibilità di recuperare l'imposta pagata per l'acquisto del registratore, né di usufruire, in modo completo, a differenza dei soggetti che esercitano attività commerciali, delle altre agevolazioni concesse dalla citata legge n. 18 del 1983, quali il credito di imposta fissato nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dei suddetti apparecchi non eccedente lire due milioni, nonché l'ammortamento anticipato del costo sostenuto.

Con l'articolo 7 si propone la non imponibilità ad IVA delle somme corrisposte dai soci dei consorzi irrigui, e ciò nella considerazione che dette somme non costituiscono il corrispettivo di una prestazione, bensì sono pagate dai soci utenti ai consorzi a titolo di ripartizione delle spese sostenute per la gestione dei consorzi stessi, che, com'è noto, non hanno scopo di lucro.

Scopo dell'articolo 8 sempre della proposta di legge in oggetto, è quello di eliminare talune contraddizioni sorte in merito alla giusta interpretazione dell'articolo 14 della tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il secondo comma del precisato articolo 14 prevede infatti che sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo le « Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni ».

In realtà, se le dichiarazioni suddette sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, non altrettanto avviene per l'autenticazione delle sottoscrizioni allorquando gli interessati, al momento del ritiro della predetta certificazione, appongono la firma alla presenza dell'incaricato dell'ufficio, e ciò per quanto prescritto dal primo capoverso della nota dell'articolo 1 della tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

A suffragare la pretesa degli uffici comunali dell'apposizione della marca di lire 3.000 al momento della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà, è l'espreso chiarimento del Ministero delle finanze contenuto nella nota n. 310043/82 dell'8 febbraio 1982 che così recita: « Al riguardo si dichiara che — a norma della disposizione contenuta nella nota marginale all'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni — l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni rese in carta libera ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sconta una sola volta l'imposta di bollo di lire 3.000 qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto ».

Date e considerate tali premesse, al fine di eliminare il pregiudizio in oggetto si è ritenuto opportuno sopprimere il primo capoverso della nota all'articolo 1 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, onde chiarire che le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo sia in sede di presentazione che di rilascio, ivi compresa la sottoscrizione delle medesime.

L'articolo 9 affronta un ulteriore problema in materia di imposta di bollo, mediante l'introduzione alla tabella, allegato B, del decreto n. 642 del 1972, dell'articolo 21-bis, il quale è rivolto ad ottenere la esenzione in modo assoluto, dall'imposta di bollo, delle domande presentate dai produttori agricoli agli ispettora-

ti provinciali dell'agricoltura ai fini del conseguimento dei premi concessi dalla Comunità economica europea al nostro paese per favorire l'incremento del patrimonio agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti di che trattasi si rende indispensabile onde evitare che i produttori agricoli che richiedono i premi ed i prestiti di cui

sopra, sopportino ulteriori oneri che, anche se in parte, vanificano gli scopi che si prefiggono sia la Comunità che le leggi in materia di credito agrario.

Con la legge del 2 dicembre 1975, n. 576 il limite per la esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni sul valore globale netto è stato elevato a 30 milioni.

Tenuto conto degli attuali valori di mercato, con l'articolo 10 della presente legge viene proposta l'elevazione di detto limite a lire 150 milioni.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis) carni e parti di animali di cui al n. 2 cedute ad organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della CEE; ».

Il numero 1 della tabella A, parte seconda allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) Carni, frattaglie e parti commestibili, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, escluse carni e parti di animali di cui al numero 2-bis della presente tabella, parte prima; ».

ART. 2.

I produttori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa agricola, devono intendersi compresi fra i soggetti che possono esercitare l'opzione prevista dal terzo comma dell'articolo 36 dello stesso decreto.

In tal caso, le opzioni previste al settimo e undicesimo comma del citato articolo 34 non hanno carattere soggettivo ma devono intendersi riferite alla singola o alle singole attività specificate nella relativa comunicazione.

ART. 3.

L'invio dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1975 deve considerarsi, relativamente ai prodotti delle annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della presente legge, eseguito validamente ancorché effettuato al Servizio repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste invece che all'istituto di vigilanza dello stesso Ministero operante nella circoscrizione di spedizione.

ART. 4.

I numeri 4) e 5) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 4) ai trasporti effettuati, nell'esercizio dell'impresa, dai soggetti di cui al penultimo comma dell'articolo 1 o da altri per loro conto, di beni di loro produzione, dai pescatori di prodotti ittici in conto proprio, ovvero, anche da altri per conto di questi ultimi, se trattasi dei passaggi di cui al settimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del citato decreto, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo; ai trasporti di beni, compresi quelli strumentali, effettuati nell'ambito delle fasi di produzione, lavorazione e conservazione, ed ai trasporti relativi ai passaggi di cui all'articolo 34, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuati dai soggetti di cui al primo comma dello stes-

so articolo 34, o da altri per loro conto, nonché ai trasporti effettuati in conto proprio dagli stessi soggetti di beni di loro produzione fino ai mercati siti nella stessa provincia o in province limitrofe;

5) ai trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, o comunque di beni accompagnati da documenti prescritti da disposizioni di legge o di regolamento, purché contenenti gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 1 o integrati con essi, ai trasporti dei beni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1976 e di quelli muniti di contrassegno di Stato, nonché ai trasporti di prodotti vitivinicoli accompagnati dai documenti prescritti dal decreto ministeriale 22 maggio 1975 ».

ART. 5.

L'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, deve interpretarsi nel senso che non si applica nei confronti dei produttori agricoli per i prodotti vinosi di propria produzione ceduti allo stato sfuso.

ART. 6.

La legge 26 gennaio 1983, n. 18, non si applica nei confronti dei soggetti che si avvalgono del sistema di detrazione forfettaria della imposta sul valore aggiunto previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

Le somme corrisposte dai soci dei consorzi irrigui non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

ART. 8.

Nella prima parte della tariffa contenuta nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è soppresso il primo capoverso della nota riferita all'articolo 1.

ART. 9.

Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« 21-bis) domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

ART. 10.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente.

ALLEGATO.

**TARIFFA
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni			
	a) Aliquote sul valore globale del- l'asse eredi- tario netto	Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quar- to grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre 4 fino a 8	—	—	—	3
oltre 8 fino a 14	—	—	3	4
oltre 14 fino a 20	—	3	4	6
oltre 20 fino a 60	—	5	7	10
oltre 60 fino a 150	—	8	11	15
oltre 150 fino a 200	3	9	12	17
oltre 200 fino a 400	5	11	15	20
oltre 400 fino a 700	8	12	17	22
oltre 700 fino a 1000	11	14	19	24
oltre 1000 fino a 1400	15	15	20	25
oltre 1400 fino a 2000	19	16	21	26
oltre 2000 fino a 2800	23	17	22	27
oltre 2800 fino a 4000	27	18	23	28
oltre 4000	31	19	24	29